

Assicurazione multirischi per beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Leasing Beni Strumentali

Documento aggiornato il 1° luglio 2024

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito HDI) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Sezione I – DANNI AI BENI

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza e **nei limiti sotto riportati nei capitoli "Cosa NON è assicurato?" e "Ci sono limiti di copertura?"** ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario da un qualunque evento non espressamente escluso. Sono inoltre presenti le seguenti Condizioni Speciali sempre operanti, salva espressa esclusione operata dalle Condizioni Limitative riportate nel capitolo "Opzioni con riduzione di premio"

Condizioni Speciali sempre operanti

Maggiori costi per trasporti aerei

La Società a parziale deroga delle Esclusioni riportate nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" risponde dei maggiori costi per:

- trasporti con linee aeree regolari
- lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei),

purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I di polizza.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'Art. 3.2 "Somme assicurate", anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

Scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

La Società a parziale deroga delle Esclusioni riportate nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

Terrorismo o sabotaggio

La Società a parziale deroga delle Esclusioni riportate nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Guasti meccanici ed elettrici

La Società a parziale deroga delle Esclusioni riportate nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" indennizza i danni materiali e diretti causati da o dovuti a guasti meccanici ed elettrici.

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) **a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;**
- b) **ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;**
- c) **al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.**

Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Qualora sia esplicitamente indicato nella scheda di polizza ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente condizione speciale:

ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.

Alluvione, Inondazione, Allagamento

La Società a parziale deroga delle Esclusioni riportate nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da alluvione, inondazione, allagamento.

Terremoto

La Società a parziale deroga delle Esclusioni riportate nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto.

Sezione II RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato sino a **concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti riportati nei capitoli "Cosa NON è assicurato?" e "Ci sono limiti di copertura?"**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà dalle cose assicurate date in locazione al Contraente.

Condizione Particolare comune alle due Sezioni di garanzia.

La polizza prevede sempre un vincolo in favore dell'Istituto Finanziario di leasing proprietario e locatore dei beni strumentali assicurati come segue:

Vincolo

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della comunicazione predetta;

- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
 g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

Il suddetto testo può essere sostituito da diversa formulazione, in base alla richiesta dell' Istituto Finanziario di leasing, vincolatario della polizza, mediante specifico allegato al contratto , sottoscritto dalle parti.

Per ciascuna delle sezioni di garanzia sopra indicate, le somme assicurate e/o i massimali indicate nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Indicare l'opzione	<p>Il prodotto prevede , nella Sezione I - DANNI AI BENI, tre Condizioni Limitative, alternative tra di loro, mediante le quali, se richiamate in polizza , a fronte di una limitazione della portata delle garanzie , si realizza una diminuzione del premio rispetto al premio della garanzia piena. Le Condizioni Limitative modificano la Sezione I DANNI AI BENI da un impianto di garanzia in forma All Risks (rientrano in garanzia tutte le fattispecie di danno non espressamente escluse) ad una operatività in forma di "rischi nominati" (rientrano in garanzia solo le fattispecie di danno espressamente indicate). Le Condizioni Limitative sono le seguenti :</p> <p>CL 1 Garanzia limitata - A - <i>A deroga dell'Art. 3.1 "Rischi assicurati" e dell'Art. 5.1. "Condizioni Speciali", la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, furto e rapina.</i></p> <p>CL 2 Garanzia limitata - B - <i>A deroga dell'Art. 3.1 "Rischi assicurati" e dell'Art. 5.1. "Condizioni Speciali", la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta.</i></p> <p>CL 3 Garanzia limitata - C - <i>A deroga dell'Art. 3.1 "Rischi assicurati" e dell'Art. 5.1. "Condizioni Speciali", la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili.</i></p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Indicare l'opzione	Non sono presenti opzioni che prevedano pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna sezione di polizza sono previsti limiti di copertura in termini di esclusioni, delimitazioni delle garanzie franchigie o scoperti , come segue:

LIMITI DI COPERTURA SEZIONE I – DANNI AI BENI

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;*

- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati;
- d) da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- e) causati da guasti meccanici ed elettrici;
- f) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- g) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- h) causati con dolo dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
- i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- j) dovuti a frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- k) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- l) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, maremoto o eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, franamento e/o cedimento del terreno, valanghe e/o slavine, variazione delle falde freatiche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
- m) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore;
- n) causati da virus informatici;
- o) a natanti e cose su di essi installate;
- p) ad aeromobili e cose su di essi installate;
- q) ad autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzature di varo;
- r) a macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria;
- s) a cose utilizzate per scopi promozionali;
- t) da maggiori costi per trasporti aerei per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.
- u) a radiotelefoni, telefoni cellulari, macchine fotografiche, videocamere;
- v) a distributori automatici all'aperto, apparecchiature cambiamonete, macchine per il gioco telematico quali slot machines e simili;
- w) ai beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.

Delimitazioni:

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici, la Società non indennizza i beni strumentali:

- a) posti in baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tendo e/o tenso - strutture;
- b) posti in fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati;
- c) posti all'aperto;
- d) riposti in fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da furto dei beni assicurati, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e/o "pannelli sandwich" aventi superfici esterne in lamiera; che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Qualora il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto sopra indicato, la garanzia opererà con applicazione per ciascun sinistro, in luogo delle franchigia per ogni danno indicata in allegato DD, dello scoperto indicato nel medesimo allegato DD alla voce "Danni da furto".

Sono comunque esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

La Società non indennizza i danni da furto:

- 1) resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto;
- 2) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i fabbricati contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

Relativamente a macchine e impianti elettronici resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, qualora tali sistemi siano previsti dal costruttore o dal fornitore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Relativamente a macchinario ed attrezzature di cantiere si conviene quanto segue:

- La Società a parziale deroga delle Esclusioni riportate nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" **risponde dei danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto, montaggio e smontaggio, a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego.**
- **i punti a) b) c) delle "Delimitazioni" relative ai danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici si intendono abrogati e non operanti.**

Relativamente ai macchinari assicurati, indicati in polizza, che per loro destinazione d'uso prevista dal produttore, venditore e/o fornitore, possono essere ubicati all'aperto, si conviene che quanto disposto all'Art. 4.1.2 si intende annullato e così sostituito:

L'assicurazione dei macchinari indicati in polizza è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che gli stessi siano ubicati esclusivamente in aree private recintate in uso al Contraente e che siano protetti con i propri congegni di chiusura. La Società pertanto indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto abbia violato tali difese mediante:

- a) rottura o scasso;
 - b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene.
- Si prende atto inoltre che i punti a) b) c) delle "Delimitazioni" relative ai danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici **si intendono abrogati e non operanti.**

LIMITI DI COPERTURA SEZIONE II – RCT

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) **il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;**
- b) **le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.**

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) **i danni di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;**
- b) **i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;**
- c) **i danni da furto;**
- d) **tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;**
- e) **i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o dal Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;**
- f) **i danni da inquinamento in genere;**
- g) **I danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;**
- h) **I danni di cui debba rispondere il produttore delle cose assicurate;**
- i) **I danni derivanti da detenzione e impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- j) **I danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;**
- k) **I danni derivanti da campi elettromagnetici e muffe tossiche;**
- l) **I danni indiretti da qualsiasi causa originati;**
- m) **I danni derivanti da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;**

- n) I danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- o) I danni verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

La polizza prevede inoltre limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come riportato nello schema seguente

Tali limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti possono essere diversamente formulati in polizza, premio accordo tra le parti, mediante apposito allegato di polizza sottoscritto da HDI e dal contraente.

Tutte le Sezioni	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Per ogni danno ove non specificatamente disciplinato		Franchigia € 250,00
Sezione I - Danni alle cose	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Spese di demolizione e sgombero	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 25.000,00	
Sovraccarico neve	Limite del 50% somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Attrezzature di cantiere Macchinari all'aperto	Limite del 30% somma assicurata per le estensioni di cui agli artt. 4.1.4. e 4.1.5	Scoperto 25% con il minimo di € 1.500,00
Danni da furto		Scoperto 25% per caratteristiche difformi da prescrizioni art. 4.1.2
Sezione II - Responsabilità Civile Terzi	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Danni da incendio	Limite € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	Limite € 250.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Condizioni Speciali	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Maggiori costi per trasporti aerei	1% somma assicurata per ciascuna partita	
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	50% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 25% con il minimo di € 5.000,00
Terrorismo o sabotaggio	30% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 25% con il minimo di € 5.000,00
Eventi atmosferici	70% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Guasti meccanici ed elettrici	70% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile		Scoperto 25% per danni da furto, atti vandalici e dolosi
Alluvione, inondazione, allagamento	40% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00
Terremoto	50% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

**Sezione I Danni ai beni
Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:**

	<p>a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 codice civile);</p> <p>b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 codice civile);</p> <p>c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;</p> <p>d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;</p> <p>e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 codice civile).</p> <p>La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.</p> <p>Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.</p> <p>Sezione II RCT Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <p>a) darne avviso, preceduto da telegramma o fax per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;</p> <p>b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</p> <p>L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.</p> <p>Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o e-mail; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ➢ A mezzo posta all'indirizzo: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma. ➢ posta elettronica certificata a: sinistri@pec.hdia.it oppure a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. <u>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</u> ➢ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61 <p>Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure rivolgersi alla propria Agenzia.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti in polizza prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista in polizza la trattazione dei sinistri ad opera di altre Compagnie di Assicurazione</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>
	<p>Sezione I Danni ai Beni</p> <p>Pagamento dell'indennizzo: Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di</p>

<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p><i>liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.</i> <i>Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.3 "Esclusioni" lett. h) e 6.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri relativi alla Sezione I - Danni alle cose".</i> <i>Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.</i> <i>Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.</i></p> <p>Sezione II RCT</p> <p>Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza: La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.</p>
-------------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Rimborso	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Sospensione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Risoluzione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad aziende che contraggono la polizza per la copertura "all risks" dei beni strumentali al servizio dell'attività ed RCT della proprietà dei beni strumentali stessi, oggetto di finanziamento attraverso Istituti Finanziari di Leasing, che rivestono la qualità di assicurato in polizza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 17,8% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 17,8 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

Il contratto è soggetto alla tassazione - aliquota di imposta del 21,25%

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.